

## **ALLEGATO B1**

### **RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 25 D. Lgs. 81/08**

L'elenco seguente ha solo valore di riferimento non esaustivo.

Resta inteso che il Medico Competente assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, anche in relazione a quanto condiviso nell'ambito del coordinamento tra Medici diversi, promosso e istituito in Azienda:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- e) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- g) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
- h) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- j) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- k) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- m) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

## **ALLEGATO B2**

### **RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE**

Il Medico Competente Coordinatore è la figura incaricata di garantire il coordinamento, l'uniformità e la coerenza tecnico-professionale dell'attività di sorveglianza sanitaria nei contesti aziendali complessi, caratterizzati da più sedi operative, elevato numero di lavoratori o pluralità di Medici Competenti.

Pur non essendo espressamente definito come figura autonoma dal D.Lgs. 81/2008, il suo ruolo si fonda sugli obblighi e sulle responsabilità attribuite al Medico Competente dagli artt. 25, 29, 38, 39 e 41, nonché sui principi di efficacia, adeguatezza e coordinamento delle misure di tutela della salute dei lavoratori.

Le funzioni di coordinamento non sostituiscono comunque i compiti dei singoli Medici Competenti.

Vista l'organizzazione di Heineken, si identificano due diversi livelli di coordinamento finalizzati a perseguire coerenza, completezza ed efficacia del processo di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs 81/08.

1. Medico competente coordinatore nell'ambito di specifica area organizzativa aziendale (laddove il singolo Datore di lavoro abbia nominato più medici competenti)

#### **Compiti principali**

- In collaborazione con i Medici coordinati di riferimento,
  - *definisce e mantiene aggiornato il protocollo sanitario, verificandone l'applicazione omogenea*
  - *definisce criteri comuni e uniformi per l'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica e per la gestione sanitaria in generale*
  - *collabora con Datore di lavoro e SPP di riferimento nella valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori in modo da garantire coerenza complessiva*
  - *monitora l'andamento della sorveglianza sanitaria e i dati aggregati e anonimi, segnalando criticità/trend*
  - *Supporta il Datore di lavoro ed il SPP di riferimento nella comprensione delle necessità di sorveglianza sanitaria*
- Rappresenta i Medici coordinati di riferimento nell'ambito delle riunioni art. 35 in caso di loro assenza/impossibilità a partecipare direttamente
- Supporta, si confronta e collabora con il Medico coordinatore di tutta Heineken (in rappresentanza dei Medici coordinati in relazione al proprio ambito di competenza)

2. Medico competente coordinatore Heineken Italia

#### **Compiti principali**

Con riferimento a tutte le unità/sedi di Heineken Italia ed in collaborazione con i Medici Competenti nominati o loro coordinatori dove presenti, supportare l'Azienda con riferimento a:

- implementazione di standard qualitativi comuni relativi alla sorveglianza sanitaria,
- promozione di standard comuni per la gestione sanitaria in generale (documentale, flussi comunicazione, ecc)
- monitoraggio degli esiti complessivi della sorveglianza sanitaria e dei dati aggregati e anonimi, segnalando criticità/trend e opportunità di miglioramento da perseguire in sinergia per le diverse aree aziendali
- verifica completezza e coerenza degli esiti di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori ed accertamenti sanitari previsti per attività analoghe svolte nelle diverse unità organizzative aziendali (presidiate da Medici Competenti diversi)
- definizione di strategie comuni in materia di salute sui luoghi di lavoro
- definizione di programmi di promozione della salute comuni a livello aziendale
- rapporto con gli Organi di Vigilanza

Al fine di garantire quanto descritto si prevedono

- Sopralluoghi presso le unità/sedi aziendali e confronto con i relativi Medici Competenti di riferimento
- Verifica dei documenti di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori
- Riunione coordinata con tutti i Datori di lavoro

Stesura di una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato.